Conto corrente con la Posta

Anno 79° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 31 gennaio 1938 - ANNO XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1. e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 24 DEL 31 GENNAIO 1938-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Comune di S. Margherita Ligure:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 29 dicembre 1937-XVI. — **Ex comune di Velate:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 2 gennaio 1938-XVI. — **Società anonima Fiuggi (Anticolana):** Elenchi delle obbligazioni 7 % 3ª serie e 5,50 % sorteggiate nell'8ª e 23ª estrazione del 28 dicembre 1937-XVI. — **Municipio di Gorla Maggiore (Varese):** Obbligazioni del prestito comunale sorteggiate il 2 gennaio 1938-XVI. — **Società anonima Molisana per imprese elettriche, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1937-XVI. — **Comune di Vallecrosia (Imperia):** Elenco delle cartelle sorteggiate per il rimborso e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Silos di Genova, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate nella 7ª estrazione del 31 dicembre 1937-XVI. — **Municipio di Dormelletto:** Obbligazioni sorteggiate il 3 gennaio 1938-XVI. — **Banca d'Italia:** Bollettino dell'estrazione del Prestito a premi riordinato Bevilacqua La Masa in data 31 dicembre 1937-XVI (126ª estrazione d'ordine progressivo). — **Ducale Città di Zara:** Elenco delle obbligazioni del Prestito comunale 4,50 % dell'anno 1901 sorteggiate nella 74ª estrazione del 3 gennaio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Ferrovie Alta Valtellina « F.A.V. », in Milano:** Titoli sorteggiati il 29 dicembre 1937-XVI. — **Comune di Barzio (Como):** Obbligazioni sorteggiate nella 4ª estrazione per il rimborso. — **Comune di Cremeno (Como):** Obbligazioni sorteggiate nell'8ª estrazione per il rimborso. — **Società anonima Natale Ferrari Cementi Serralunga Casale, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 gennaio 1938-XVI. — **Società anonima imprese industriali, in Viterbo:** Obbligazioni sorteggiate nella 7ª estrazione del 31 dicembre 1937-XVI. — **Società anonima Ventura, in Milano:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 12 gennaio 1938-XVI. — **Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società Dante Alighieri:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 66ª estrazione del 31 dicembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Lecco:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 15 gennaio 1938-XVI. — **Comune di Sesto San**

Giovanni: Titoli sorteggiati il 18 gennaio 1938-XVI. — **Società anonima funivie Savona-San Giuseppe, in Savona:** Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4,50 % sorteggiate per il rimborso e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Policardi, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1937-XVI. — **Società anonima Ferdinando Zanoletti - Metalli, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 7ª estrazione del 30 ottobre 1937-XVI. — **Società anonima Luigi Fontana & C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 20 gennaio 1938-XVI. — **Società anonima nazionale di ferrovie e tramvie, in Roma:** Errata-corrige.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 24 DEL 31 GENNAIO 1938-XVI:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale - Gennaio 1938-XVI (Fascicolo 1).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1937-XVI, n. 2350.
Norme sull'avanzamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le norme per la prima applicazione della legge stessa, approvate con decreto Ministeriale 6 luglio 1934, e successive modificazioni;

Visto l'art. 19 del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, che detta norme per l'applicazione al Corpo della Regia guardia di finanza della legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali);

Visto il R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, e successive modificazioni, che stabilisce i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Ritenuta la necessità di stabilire — per gli ufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza — le norme ed i programmi di esame per l'avanzamento a scelta ordinaria e speciale, nonchè i punti minimi per la idoneità, ai sensi dell'art. 19 del citato R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, e dell'art. 49 dell'anzidetta legge 7 giugno 1934, n. 899, modificato dall'art. 32 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.
Avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore.

Art. 1.

I corsi valutativi per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore, previsti nell'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, modificato dall'art. 32 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944, sono indetti di volta in volta con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Per essere ammessi ai corsi di cui al precedente articolo — oltre a possedere gli altri requisiti — i capitani devono avere riportato i punti minimi parziali e totali di cui alla classifica stabilita negli articoli 47 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e 30 delle relative norme esecutive, e successive modificazioni, secondo le disposizioni contenute nel R. decreto 29 luglio 1937, n. 1494, e successive modificazioni, nonchè nell'art. 17 del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, e nel presente decreto.

Art. 3.

Gli specchi di classifica dei capitani candidati all'avanzamento a scelta ordinaria, compilati dalle autorità giudicatrici, sono — per via gerarchica — trasmessi al comando generale della Regia guardia di finanza assieme al libretto personale dei candidati medesimi. Il comando generale anzidetto provvede a sottoporre gli specchi sopracitati all'esame della Commissione che — ai sensi delle norme contenute nell'art. 18 del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, è incaricata di assegnare i punti decisivi.

Art. 4.

I nomi dei capitani ammessi a frequentare il corso per avere riportato almeno i punti minimi parziali e totali prescritti nel R. decreto 29 luglio 1937, n. 1494, e successive modificazioni, e nell'art. 17 del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, sono pubblicati nel Foglio d'ordini del Corpo.

Art. 5.

I corsi valutativi ai quali sono chiamati i capitani per potere essere prescelti avranno, normalmente, la durata di tre mesi e saranno effettuati presso la scuola ufficiali della Regia guardia di finanza.

Art. 6.

Durante i corsi saranno trattati — in sintesi e con indirizzo eminentemente pratico — le materie e gli argomenti indicati nel programma riportato nell'allegato I al presente decreto.

Art. 7.

Ogni candidato sarà periodicamente chiamato a sostenere discussioni orali sulle varie parti del programma e a svolgere per iscritto temi su questioni riguardanti il servizio del Corpo.

Art. 8.

Al termine di tre mesi, gli insegnanti — con apposita relazione — esprimeranno « in termini precisi e senza assegnazione di punti » il grado di diligenza, autodidattismo, cultura generale e professionale rivelato da ogni candidato.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze — sarà composta:

a) di un generale di brigata, comandante di zona, presidente;

b) di due colonnelli del Corpo, membri;

c) di un ufficiale superiore del Corpo, senza diritto a voto, segretario.

Il generale di brigata, presidente, ed i membri della Commissione dovranno seguire con sufficiente frequenza lo svolgimento dei corsi valutativi, per rendersi personale conto delle qualità ed attitudini dimostrate dai singoli candidati.

Art. 10.

A corso ultimato, il presidente — riunita la Commissione — apre la discussione successivamente su ciascun capitano candidato, che dovrà essere apprezzato esclusiva-

mente sulla base dei risultati conseguiti, secondo è detto nella relazione di cui all'art. 8 e in base agli elementi acquisiti da ogni componente della Commissione stessa.

Terminata la discussione sui singoli candidati, la Commissione esaminatrice procede senz'altro ad emettere il giudizio complessivo — in seduta plenaria e votando con scheda segreta, ma firmata — per la « idoneità » o per la « non idoneità » di ciascun candidato. Della riunione della Commissione medesima, del modo con cui si è proceduto alla votazione e dell'esito della votazione stessa per la « idoneità » o per la « non idoneità » eseguita per ciascun ufficiale, sarà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto da tutti i membri e dal segretario.

Il verbale verrà quindi trasmesso — a cura del presidente della Commissione — al comando generale del Corpo per la ulteriore procedura, a termine del secondo comma dell'articolo 49 della citata legge 7 giugno 1934, n. 899, modificato dall'art. 32 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944.

Art. 11.

Nel caso di rinuncia al corso, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 7 giugno 1934, n. 899, modificato dall'art. 14 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944, e, salvo il disposto del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, i rinunciatari dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta che sarà allegata allo specchio di classifica da trasmettersi al comando generale per via gerarchica, completato della dicitura: « Ha rinunciato all'avanzamento ».

Art. 12.

Il presidente della Commissione fa anche compilare e trasmettere al comando generale del Corpo, per ciascun candidato, uno specchio conforme al modello allegato *B* al R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, sul quale sarà trascritta la sola indicazione del giudizio di « idoneità » o di « non idoneità ».

CAPO II.

Avanzamento a scelta speciale ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello.

Art. 13.

Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello nella Regia guardia di finanza — di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito — sono indetti di volta in volta dal Ministro per le finanze ed hanno luogo in Roma, presso uno dei comandi della Regia guardia di finanza ivi esistenti.

Per essere ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello, l'ufficiale deve essere designato dalle autorità giudicatrici, secondo è disposto nell'art. 59 della citata legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito — modificato dall'art. 36 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944 — e nell'art. 34 delle relative norme esecutive, modificato con decreto Ministeriale 6 ottobre 1936. L'ufficiale può, altresì, presentare egli stesso domanda di essere designato al proprio comandante di legione o capo servizio o autorità da cui direttamente dipende, nei limiti di tempo che verranno annualmente stabiliti dal comando generale del Corpo.

Saranno ammessi:

A) i tenenti che si trovino nella prima metà del ruolo.

B) i capitani che:

a) si trovino nella prima metà del ruolo;

b) abbiano riportato i punti minimi parziali e il punto minimo totale di cui alla classifica stabilita nell'art. 47 della citata legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, modificato dall'art. 31 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944, secondo le disposizioni contenute nel R. decreto 29 luglio 1937, n. 1494, nell'art. 17 del R. decreto 14 ottobre 1937, n. 1927, e nel presente decreto.

C) i maggiori, che abbiano riportato i punti minimi parziali e il punto minimo totale di cui alla classifica stabilita negli articoli e nelle disposizioni di cui alla lettera *b*) del precedente paragrafo *B*).

Art. 14.

Le proposte di designazione, corredate delle eventuali domande — e completate, per i capitani ed i maggiori, dello specchio di classifica, secondo i modi stabiliti nelle citate leggi e nelle norme per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, nonchè nel R. decreto 29 luglio 1937, n. 1494, sopracitato, e successive modificazioni — vengono trasmesse per via gerarchica al comando generale.

Il comando generale sottopone gli specchi di classifica dei capitani e dei maggiori all'esame dell'apposita Commissione che, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, è incaricata di assegnare i punti decisivi.

I nomi dei tenenti che hanno riportato giudizio decisivo favorevole per la designazione e quelli dei capitani e maggiori che abbiano almeno riportato i punti minimi decisivi parziali e totali all'uopo stabiliti, sono pubblicati nel Foglio d'ordini del Corpo.

Gli ufficiali ammessi alle prove scritte debbono presentarsi al comando generale del Corpo nelle ore antimeridiane del giorno antecedente a quello in cui le prove stesse hanno inizio.

Il Ministro per le finanze — prima dell'inizio degli esami, od anche durante lo svolgimento di essi — ha facoltà di modificare la costituzione delle Commissioni o di sostituire qualcuno dei componenti delle Commissioni stesse, nel caso in cui questi non possa — per giustificato impedimento — adempiere all'incarico affidatogli.

Le Commissioni esaminatrici non possono suddividersi in sottocommissioni.

Art. 15.

Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di capitano, di maggiore e di tenente colonnello consistono nelle seguenti prove:

1° — Prova scritta di cultura giuridica, economica e finanziaria, su tema a scelta del candidato fra i tre proposti dalla Commissione, su argomenti da dedursi dalle parti I e II dei programmi di cui agli allegati II, III e IV al presente decreto.

Durata della prova: ore 8.

2° — Prova scritta di cultura professionale, su tema a scelta del candidato fra i tre proposti dalla Commissione su argomenti — che direttamente interessano il servizio d'istituto del Corpo, la missione di esso nello Stato, i suoi rapporti funzionali con i vari organi amministrativi in genere e finanziari in specie, giudiziari e militari — da dedursi dalla parte III dei programmi di cui agli allegati sopracitati.

Durata della prova: ore 8.

3° — Prova orale. Il candidato deve discutere con la Commissione i temi scritti svolti e rispondere alle interrogazioni che gli sono rivolte sugli argomenti risultanti dai programmi anzidetti.

Durata massima della prova un'ora.

4° — Esperimento militare pratico di comando sulla base della parte V del programma sopraricordato.

Art. 16.

Il giudizio sulle prove, sia scritte, sia orali — sulla base dei programmi riportati negli allegati II, III e IV al presente decreto — è demandato ad una Commissione nominata di volta in volta con decreto del Ministro per le finanze e composta:

a) del comandante generale, presidente;

b) del comandante in secondo, di un generale comandante di zona e di due colonnelli del Corpo, membri.

Le deliberazioni della Commissione sono valide purchè partecipino alla votazione almeno quattro dei suoi membri.

Le funzioni di segretario — senza voto — sono esercitate da un ufficiale superiore del Corpo.

Art. 17.

I temi per le prove scritte sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice e debbono permettere al candidato di dimostrare — in relazione al grado a cui aspira — la maturità della intelligenza e la solidità della propria cultura.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le seguenti norme:

a) Le prove medesime saranno vigilate da una apposita Commissione nominata dal comandante generale e composta di un colonnello, presidente, e di due ufficiali superiori del Corpo, assistiti da un ufficiale inferiore del Corpo stesso, con le funzioni di segretario. Per tutta la durata delle prove scritte, almeno due membri della Commissione dovranno, per turno, essere sempre presenti nella sala degli esami.

b) Le buste contenenti i temi, debitamente suggellate, saranno aperte, in ciascuno dei giorni fissati, alla presenza dei candidati, ai quali sarà data subito lettura dei temi stessi.

Ultimata la lettura dei temi, la prova di esame si intenderà incominciata.

c) Trascorse le otto ore stabilite per ciascuna delle prove scritte, i candidati dovranno consegnare i lavori, anche se non ultimati. In tal caso, essi potranno consegnare anche le minute, le quali, però — come tutti i lavori — dovranno essere stese su carta somministrata dalla Commissione e debitamente contrassegnata.

d) A ciascun candidato saranno consegnate due buste di egual colore, una grande e un'altra piccola, contenente, quest'ultima, un cartoncino bianco.

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, senza apporvi sottoscrizione od altro contrassegno, lo inserirà nella busta grande.

Sul cartoncino scriverà il proprio nome, cognome e paternità e, messo il cartoncino nella busta piccola, la richiuderà. Metterà quindi anche la busta piccola nella grande, che consegnerà alla Commissione.

L'ufficiale segretario, nel ritirare i lavori, si accerterà della osservanza delle suindicate norme; quindi suggellerà le buste grandi e vi apporrà la propria firma assieme a quella di un membro della Commissione.

Al termine di ogni giorno, tutte le buste dovranno essere raccolte in uno o più pieghi, suggellati dal presidente che li firmerà all'esterno, unitamente agli altri membri della Commissione di vigilanza.

e) Durante le prove scritte, ogni candidato deve lavorare da sè, senza poter conferire con altri o consultare appunti, scritti o stampati, all'infuori dei testi delle leggi e dei regolamenti forniti dalla Commissione di vigilanza di cui al precedente comma *a*).

Ove qualche candidato contravvenga a tale divieto, il presidente — sentita la Commissione di vigilanza — potrà escluderlo dagli esami e dichiarare nulle le sue prove scritte, esponendo i motivi della deliberata esclusione nel verbale di cui alla seguente lettera *f*).

Saranno parimenti annullate le prove di coloro che firmassero il lavoro o lo contrassegnassero in qualche modo, ovvero che non chiudessero la busta contenente il nome od omettessero di scrivere il proprio nome sul cartoncino.

Gli ufficiali che, nel corso degli esami, intendano di non proseguirli, debbono rilasciare dichiarazione scritta al presidente della Commissione.

f) Al termine di ciascuna prova scritta, la Commissione di vigilanza compilerà un processo verbale in cui saranno indicati i cognomi e nomi dei concorrenti presentatisi agli esami, le operazioni eseguite e gli incidenti eventualmente occorsi.

Il verbale, firmato da tutti i membri della Commissione, sarà rimesso dal presidente al comando generale, assieme alle buste suggellate contenenti i lavori ed i nomi dei concorrenti.

Art. 19.

La Commissione di cui al precedente art. 16 aprirà i pieghi solo quando dovrà procedere all'esame delle prove scritte ed i lavori saranno firmati subito da un membro e dal segretario della Commissione all'ultima pagina scritta di ciascun foglio.

Anche le buste piccole accluse in quelle grandi e contenenti i nomi degli aspiranti dovranno essere firmate a tergo e diagonalmente, da un membro e dal segretario della Commissione.

Numerati, quindi, i lavori, ed in corrispondenza le buste, i primi verranno trattenuti dalla Commissione e le seconde, riunite in un pacco suggellato e firmato dai componenti della Commissione, saranno affidati in custodia al segretario.

Art. 20.

Dopo letto ed esaminato ciascun lavoro, il presidente apre su di esso la discussione, ultimata la quale ciascun membro della Commissione, compreso il presidente, vota — con scheda segreta, ma firmata — per la « idoneità » o « non idoneità » del candidato. E' dichiarato « idoneo » nelle prove scritte ed è ammesso a quelle orali e all'esperimento militare pratico di comando il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli, calcolati sul numero dei componenti della Commissione che hanno espresso il voto. Le eventuali frazioni vengono calcolate per intero, ove siano eguali o superiori ad una metà.

Successivamente, ciascun votante assegna ad ogni lavoro — con scheda segreta, ma firmata — un punto di merito espresso in trentesimi. Al candidato dichiarato « idoneo » non può essere assegnato un punto inferiore a ventuno trentesimi.

Esaminati e giudicati i lavori, la votazione sui medesimi dovrà essere immediatamente annotata e controfirmata dal presidente della Commissione e dal segretario a piede di ciascun lavoro e consacrata quindi nei processi verbali definitivi, distinti per ciascuna prova scritta.

Il riconoscimento dei nomi dovrà essere fatto solamente dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati. Tale riconoscimento dovrà essere consacrato in apposito processo verbale in cui saranno riportati l'esito della votazione sulla « idoneità » o la « non idoneità », i punti ottenuti dai singoli concorrenti in ciascuna prova scritta e la media complessiva.

Art. 21.

Agli ufficiali ammessi alle prove orali ed all'esperimento militare pratico di comando è concesso quel periodo di licenza ordinaria cui ancora abbiano diritto nel biennio, ma per una durata non superiore a 30 giorni e, in più, se chiesta, una licenza speciale non superiore a giorni 30 immediatamente prima delle prove stesse.

Art. 22.

Dopo ogni prova orale, e terminato l'esperimento militare pratico di comando, il presidente apre la discussione sul candidato che l'ha sostenuta, per esprimere il giudizio di « idoneità » o di « non idoneità » dapprima sui risultati della prova stessa e, successivamente, su quello complessivo degli esami di avanzamento a scelta speciale.

Non prende parte alla votazione riguardante un determinato candidato quel componente della Commissione — escluso il presidente — che durante lo svolgimento delle prove non abbia potuto assistere, per cause di forza maggiore, anche ad una sola delle prove alle quali doveva presenziare: di tale mancato intervento, con la specificazione dei motivi che lo hanno causato, deve essere fatto cenno nel verbale di cui al successivo art. 23.

Art. 23.

E' dichiarato idoneo nelle prove orali e nell'esperimento militare pratico di comando, il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli calcolati sul numero dei componenti della Commissione che hanno espresso il voto: le eventuali frazioni sono calcolate per intero, ove siano eguali o superiori alla metà.

Successivamente, ciascun votante assegna — con scheda segreta, ma firmata — un punto di merito espresso in trentesimi: al candidato che nella votazione per la idoneità è stato dichiarato *idoneo* deve essere assegnato un punto non inferiore a 21 trentesimi; al candidato dichiarato *non idoneo* deve essere assegnato un punto inferiore a 21 trentesimi.

Il candidato che abbia riportato l'idoneità anche nelle prove orali e nell'esperimento militare pratico di comando è dichiarato *idoneo negli esami per l'avanzamento a scelta speciale*: *il punto di merito complessivo* è dato dalla media aritmetica fra i punti riportati nelle precedenti votazioni.

Anche di tale riunione è redatto verbale, nel quale debbono essere indicati il modo con cui si è proceduto alla votazione, l'esito della votazione sulla « idoneità » o la « non idoneità », i punti ottenuti dai singoli concorrenti in ciascuna prova orale e il punto di merito complessivo.

Art. 24.

Ultimati gli esami, il presidente della Commissione invia al comando generale i verbali delle riunioni, i plichi contenenti i lavori svolti dai candidati, nonchè uno specchio conforme al modello allegato *B* al R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374.

Art. 25.

Del presente decreto fa parte un fascicolo con quattro allegati che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 45. — MANCINI.

ALLEGATO I.

Programmi da svolgere durante il corso valutativo prescritto per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore nella Regia guardia di finanza.

I. — CULTURA GIURIDICA ED ECONOMICA.

I. — Nozioni generali di *scienza economica* - Concetti generali sulla produzione, distribuzione, circolazione e scambio della ricchezza.

Cenni sintetici sulle caratteristiche dell'economia italiana: dati sulla produzione, sul commercio e sui consumi dell'Italia.

II. — *Le discipline giuridiche* - Cognizioni sintetiche su:

1° *Il diritto costituzionale e corporativo*: Statuto fondamentale del Regno - Attività di amministrazione, legislativa e di giurisdizione. Il P.N.F nello Stato Italiano. La riforma costituzionale del Fascismo. La Carta del lavoro. Le Associazioni professionali e le Corporazioni. La Magistratura del lavoro.

2° *Il diritto internazionale pubblico*: concetto di sovranità territoriale e di extraterritorialità - Prerogative degli agenti diplomatici e consolari.

3° *Il diritto amministrativo*: uffici esecutivi e direttivi dell'Amministrazione finanziaria - Concetti di giustizia amministrativa e nozioni sul suo ordinamento.

4° *Diritto penale e procedura penale*: materia e partizione dei codici penali: comune e militare - I reati comuni di azione pubblica. I reati militari più gravi. Brevi cenni sul codice di procedura penale, con speciale riguardo agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e alle perquisizioni domiciliari. Nozioni di procedura penale militare.

5° *Legge e regolamento di P. S.*

6° *Cenni sul codice per la marina mercantile*, specie nei riguardi della polizia marittima.

7° *Nozioni di diritto civile*: Le persone, la capacità giuridica, la cittadinanza. Le obbligazioni e i contratti in generale.

8° *Nozioni di diritto commerciale*: Gli agenti del commercio.

Gli atti di commercio. I trasporti di terra e di mare.

II. — CULTURA PROFESSIONALE.

1° Il sistema tributario italiano.

2° Le imposte dirette. Ordinamento generale. Cenni sintetici delle imposte dirette con indirizzo essenzialmente pratico.

3° Le imposte indirette:

a) le imposte sui consumi. Legge e regolamento sulle dogane: le tariffe doganali e cenni sulla nostra politica doganale;

b) leggi e regolamenti sulle imposte di produzione, sui monopoli, sulle imposte di consumo.

4° Le imposte sui trasferimenti a titolo oneroso e gratuito. Le altre imposte sugli affari.

5° Leggi e regolamenti militari e del Corpo:

a) Legge e regolamento sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito, applicabile alla Regia guardia di finanza;

b) Regolamento di servizio del Corpo;

c) Ordinamento e funzioni della P.T.I.;

d) Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato (per la parte che può riguardare il Corpo).

III. — CULTURA MILITARE.

Regolamento sull'addestramento della fanteria al combattimento.

Cenni sulle artiglierie, con particolare riguardo a quella divisionale.

Il battaglione nelle varie fasi del combattimento.

Cenni sugli aggressivi chimici.

Armi e tiro per la fanteria.

ALLEGATO II.

Programmi degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di capitano nella Regia guardia di finanza.

PARTE I.

CULTURA ECONOMICA E FINANZIARIA.

I. — ECONOMIA POLITICA.

A) *Parte generale.*

a) Concetto e partizione dell'economia - Le scuole economiche - Concetto di bene, capitale, patrimonio, ricchezza;

b) Utilità economica - Teoria dei bisogni - Bisogni individuali, bisogni collettivi.

B) *Parte speciale.*

a) *Economia sociale - Processo della valutazione*: Concetto del valore - determinazione del prezzo - Domanda ed offerta: loro elasticità - Costo e spese di produzione - Monopolio: monopolio di diritto e monopolio di fatto; monopolio con prezzi multipli - Trust - Lo Stato e i prezzi.

b) *Produzione e distribuzione*: I fattori della produzione: natura, capitale, lavoro - Organizzazione del mercato di lavoro - La ripartizione del prodotto: la rendita fondiaria; il profitto; l'interesse; il salario; il reddito delle professioni ed arti liberali;

c) *Circolazione e valore della moneta*: Concetto di circolazione e di scambio - Forme di scambio - Concetto di mercato - La moneta: concetto e funzione - Sistemi monetari: monometallismo, bimetallismo - La carta moneta - Legge degli sbocchi del Say - Effetti della coniazione e del corso legale della moneta metallica; la monetazione come funzione di Stato; legge di Gresham - La banca;

d) *Consumo*: Concetto di consumo; crisi economica: cenni sommari sulle cause, svolgimenti ed effetti della crisi - Risparmio - Il problema della popolazione e la teoria di Malthus; il problema demografico, l'emigrazione e la colonizzazione.

e) *Scambi e pagamenti internazionali*: Carattere del commercio internazionale - Politica commerciale: libero scambio e protezionismo - Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti - I cambi - Cenni sulla politica doganale italiana.

f) *Economia corporativa*: La questione sociale nella modernità e sua soluzione corporativa - Nozioni sulla disciplina dei rapporti, dei contratti e dei conflitti collettivi di lavoro - L'ordinamento sindacale e corporativo della produzione - La produzione, il prezzo, il consumo nell'economia corporativa - Il salario corporativo e la dottrina del salario - Il privato salario nella Carta del lavoro - Il profitto e la rendita nell'economia corporativa - L'interesse ed il risparmio nell'economia corporativa - L'organizzazione del mercato nell'economia corporativa.

II. — SCIENZA DELLE FINANZE.

1. *Entrate patrimoniali e tasse.*

a) Teoria della produzione dei beni pubblici - Bisogni collettivi e loro classificazione; i servizi pubblici.

b) Teoria delle entrate patrimoniali: il capitale finanziario; entrate, spese e loro classificazione; trasformazione dei beni patrimoniali in demaniali e caratteri giuridici di questi ultimi - Il prevalere della finanza tributaria su quella patrimoniale; l'aumento delle spese pubbliche.

c) La teoria della tassa; le entrate derivate e la legge di formazione della tassa; i prezzi molteplici in economia finanziaria.

d) La teoria delle tariffe; tendenza alla unificazione; tariffe ferroviarie e postali; dalla tassa all'imposta.

2. *L'imposizione diretta e indiretta.*

a) Teoria dell'imposta; presunzione di proporzionalità al reddito del consumo dei servizi pubblici generali - La produttività dell'imposta in confronto della tassa - I mercantilisti e la produttività delle imposte. La ripartizione tributaria.

b) Teoria dell'imposta speciale - Concetto - Contributo di miglioria - Contributi sindacali.

c) La ripartizione tecnica delle imposte dirette e indirette; fondamento economico della distinzione dell'imposta.

d) Ripartizione economica dell'imposta. Considerazioni sugli effetti economici delle imposte; traslazione, incidenza, diffusione, evasione, consolidamento dell'imposta.

e) Ripartizione giuridica dell'imposta; l'eguaglianza dei cittadini; imposta proporzionale e progressiva - Caratteri distintivi.

f) Teoria economica dell'imposta proporzionale e progressiva; l'eguaglianza dei sacrifici - L'apprezzamento del reddito.

g) Teoria politica dell'imposta progressiva e proporzionale; la politica delle esenzioni tributarie e l'imposta progressiva; effetti di questa sulla produzione e ripartizione della ricchezza, e sul bilancio dello Stato.

h) Imposta unica e organismo delle imposte molteplici.

i) Classificazione delle imposte secondo il concetto di reddito.

PARTE II.

CULTURA GIURIDICA.

I. — PRINCIPÎ GENERALI DEL DIRITTO.

a) Concetto del diritto - Diritto naturale e positivo - Diritto oggettivo e diritto soggettivo.

b) Fonti del diritto - Diritto pubblico e diritto privato: loro classificazione - Diritto comune ed eccezionale.

c) Diritti di libertà - Diritti civili e politici - Carattere delle norme giuridiche.

d) La legge: formazione ed efficacia.

e) Interpretazione della legge: autentica, giudiziaria, dottrinale, grammaticale, logica, analogica, estensiva e restrittiva.

f) Limiti dell'efficacia della legge; nel tempo (irretroattività delle leggi e sue eccezioni; disposizioni transitorie); nello spazio (principî della territorialità e della nazionalità del diritto); norme seguite dalle leggi italiane.

g) Giurisdizione - Competenze principali dei magistrati civili: per valore, per territorio - Procedimento.

II. — DIRITTO COSTITUZIONALE E CORPORATIVO.

a) Concetto dello Stato - Gli elementi costitutivi dello Stato; popolo, territorio, sovranità - Forme di Stato - Stato corporativo.

b) Lo statuto del Regno in generale - La Carta del lavoro - Le associazioni professionali, le Corporazioni, il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, la Magistratura del lavoro.

c) Le attività e funzioni dello Stato - Il Capo dello Stato - Prerogative; esercizio dell'attività di amministrazione; partecipazione all'attività legislativa e all'amministrazione della giustizia.

b) La Riforma costituzionale del Fascismo.

e) Il P.N.F. nello Stato Italiano.

f) Attività di amministrazione: la Corona (il Re, la successione, la reggenza, la luogotenenza) - Il Capo del Governo (attribuzioni e prerogative) - I Ministri e le loro funzioni - Il sottosegretario di Stato - Facoltà del Governo di emanare norme giuridiche (decreti e decreti-legge) - Il Gran Consiglio del Fascismo: composizione e attribuzioni.

g) Attività legislativa: Il Parlamento: Il Senato e la Camera dei Deputati; composizione e attribuzioni.

h) Attività di giurisdizione: concetto e relazioni con le attività legislativa ed esecutiva.

III. — Diritto internazionale pubblico.

a) Fonti del diritto internazionale - Lo Stato e la sua personalità internazionale; sovranità territoriale ed extraterritorialità.

b) Organi delle relazioni internazionali.

c) Gli agenti diplomatici e consolari.

d) Dei trattati e delle convenzioni internazionali.

e) L'alto mare - il mare territoriale - Porti e rade - I laghi; i mari chiusi; gli stretti; i golfi e le baie.

IV. — Diritto amministrativo.

a) Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione - Le varie forme dell'attività di amministrazione, attività consultiva e di controllo.

b) L'Amministrazione centrale - Gli organi dell'Amministrazione attiva centrale: il Re, i Ministri, i Ministeri, le Amministrazioni autonome, il Consiglio dei Ministri.

c) Organi consultivi; Consiglio di Stato ed Avvocatura di Stato.

d) Organi di controllo: Corte dei conti.

e) Amministrazione governativa locale: Provincia e Comune - Il Prefettto - Il Podestà - Il Governatore di Roma.

f) Delle Forze Armate in generale - Della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

V. — Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato.

a) Finalità della legge.

b) Del demanio e del patrimonio dello Stato - Inventari.

c) Dei contratti e dei servizi in economia.

d) Delle entrate e loro riscossione.

e) Delle spese e loro pagamento.

f) Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e di altri pubblici ufficiali.

g) Del rendimento dei conti e responsabilità amministrativa e giuridica degli agenti contabili e di altri pubblici ufficiali.

VI. — Diritto e procedura penale.

A) *Nozione di diritto penale.*

a) Della legge penale e della sua efficacia nel tempo e nello spazio - Il territorio dello Stato agli effetti della legge penale.

b) Del reato - Cause che escludono la punibilità: caso fortuito o forza maggiore; della violenza; dell'errore; esercizio di un diritto ed adempimento di un dovere; difesa legittima; uso delle armi; stato di necessità; eccesso colposo - Responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa. Reato continuato.

c) Del delitto tentato - Della imputabilità e delle cause che la escludono o diminuiscono - Recidiva - Abitualità e professionalità nel reato - Abitualità nelle contravvenzioni - Concorso di persone nel reato.

d) Delle pene per i delitti e per le contravvenzioni - Cause estintive del reato e della pena.

e) Delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato; contro la pubblica Amministrazione, contro la persona e contro la proprietà.

f) Classificazione delle contravvenzioni.

B) *Procedura penale comune.*

a) Degli atti che danno inizio all'azione penale: denuncia facoltativa; querela; istanza; denuncia obbligatoria; ordine di procedere; cognizione diretta d'ufficio.

b) Il procedimento penale di primo grado: generalità di istruzione formale, dell'istruzione sommaria, del giudizio direttissimo, del procedimento mediante decreto di condanna penale - Ricognizione di persone e di cose - Concetti generali della competenza per materia, per territorio e funzionale.

c) La polizia giudiziaria e suoi rapporti con l'autorità giudiziaria - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

d) Coercizione personale processuale: arresto senza mandato od ordine; arresto di polizia giudiziaria; arresto privato.

e) Coercizione reale processuale: perquisizioni personali e domiciliari - Sequestro - Intercettazione telefonica.

C) *Il diritto e la procedura penale militare.*

a) Della legge penale militare - Nozione delle varie pene militari.

b) Tradimento: spionaggio; abbandono di posto e violazione di consegna; diserzione, alienazione di effetti militari.

c) Rifiuto di obbedienza; rivolta, ammutinamento; insubordinazione; abuso di autorità; falso; prevaricazione, furto; truffa; appropriazione indebita.

d) Attribuzioni dei tribunali militari: loro composizione e competenza in pace e in guerra.

D) *Il diritto penale finanziario.*

Il diritto penale finanziario: concetto e contenuto - La legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernente le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - I reati finanziari - Delitti e contravvenzioni - Gli illeciti civili.

E) *La procedura penale finanziaria.*

Ufficiali ed agenti di polizia tributaria - Procedura per oblazione - Il decreto penale dell'Intendente di Finanza.

VII. — Diritto civile.

a) Diritto delle persone: le persone fisiche - Personalità e suoi requisiti - Capacità di diritto e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - La cittadinanza - La sede giuridica della persona: domicilio, residenza, dimora.

b) Le persone giuridiche: riconoscimento, distinzione, capacità, estinzione.

c) Diritti reali - Le cose: principali distinzioni - La proprietà: nozioni e caratteri - Limitazioni - Modi di acquisto - Tutela - Il possesso: nozioni generali, gradi ed effetti, tutela.

d) Diritto delle obbligazioni - Concetto e specie - Fonti delle obbligazioni, effetti, adempimento, tutela e garanzia, trasmissione, estinzione delle obbligazioni - Cenni sui contratti di compravendita, società, mandato, deposito e sequestro, fideiussione.

PARTE III.

CULTURA PROFESSIONALE.

I. — Imposte dirette.

a) Imposta fondiaria: il reddito fondiario e quello dominicale; il profitto agricolo; la epurazione del reddito fondiario secondo la legge catastale italiana.

b) Accertamento del reddito fondiario: i sistemi, le operazioni e le critiche.

c) Imposta sui fabbricati: base legislativa di essa - Soggetti ed oggetti dell'imposta; critica del sistema italiano - Esenzioni - Imposta sul valore locativo.

d) Imposta sui redditi di ricchezza mobile: i caratteri e le categorie; l'interesse dei capitali dati a mutuo; il reddito industriale e professionale; il salario.

e) La discriminazione dei redditi mobiliari: temporanei, di lavoro e di capitale - Discriminazione e imposta progressiva - Interessi dei prestiti privati e pubblici.

f) La esenzione dei redditi minimi e dei redditi minori; le esenzioni e le teorie relative.

g) La esenzione degli interessi del debito pubblico.

h) Accertamento del reddito mobiliare e riscossione della imposta.

i) L'imposta complementare sul reddito globale - Soggetto ed oggetto della imposta; esenzioni.

l) L'imposta sui celibi.

m) L'imposta sui frutti dei titoli al portatore.

II. — Imposte indirette.

a) Imposte indirette di consumo: i due rami della imposizione indiretta; base e ripartizione di essa; effetti della ripartizione - Le esclusioni e le esenzioni.

b) Accertamento della materia imponibile: dazi *ad valorem* e dazi specifici - Forme di riscossione - Il principio della reciproca integrazione di tutte le imposte dirette di consumo.

c) I monopoli fiscali.

d) Le imposte di fabbricazione.

e) La teoria dei dazi doganali e sistemi di tariffa - Le tariffe preferenziali e differenziali - Clausola della nazione più favorita e forma che può assumere - Durata della clausola.

f) Imposte sui trasferimenti:

1) a titolo oneroso: tasse di bollo; di registro, in surrogazione di registro e bollo; ipotecarie; sui contratti di borsa;

2) a titolo gratuito: imposta sulle successioni e donazioni; tasse di manomorta;

3) altre imposte sugli affari (esatte col metodo del bollo): tasse sugli scambi, sui conti dei ristoranti e trattorie; sulla circolazione degli autoveicoli; sulle carte da giuoco; sui trasporti; sulle radioaudizioni; di concessione governativa. Diritti erariali sui pubblici spettacoli.

III. — Diritto commerciale.

Cenni sul diritto commerciale - Attività commerciale - Soggetti - Oggetti - Forme - Condizioni di esercizio - I libri di commercio - Obbligazioni commerciali - La cambiale - Il contratto di trasporto di merci e di persone - Istituti e norme che più particolarmente interessano la polizia tributaria.

IV. — Diritto marittimo.

Nozioni - La nave - Le persone - Il contratto di noleggio - Le carte di bordo, con particolare riguardo al giornale nautico - Naufragi - Ricuperi - Polizia marittima - Istituti e norme che più particolarmente interessano lo speciale servizio della polizia tributaria.

V. — Diritti di polizia.

a) Concetto di polizia - La necessità della prevenzione ed il diritto di polizia.

b) Legge e regolamento di pubblica sicurezza, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

1) delle autorità di pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni;

2) delle armi e delle munizioni da guerra, delle armi comuni e degli istrumenti atti ad offendere;

3) degli esercizi pubblici;

4) delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti, per misure di pubblica sicurezza; del rimpatrio e degli espatri abusivi;

5) dell'amministrazione e della libertà vigilata; del confino di polizia; dei fermi di polizia;

6) La carta di identità - Il bollettino delle ricerche - La cartella biografica.

PARTE IV.

ORDINAMENTO - SERVIZIO E AMMINISTRAZIONE DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

1. *Leggi di ordinamento.*
2. *Regolamento organico.*
3. *Regolamento di servizio.*
4. *Ordinamento e funzioni della polizia tributaria investigativa.*
5. *Regolamento di disciplina militare - Leggi e regolamenti sullo stato e sull'anvanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito applicabili alla Regia guardia di finanza.*
6. *Regolamento di amministrazione.*

PARTE V.

ESPERIMENTO MILITARE TEORICO PRATICO.

a) Le armi delle fanteria: caratteristiche e criteri d'impiego.

b) La cooperazione tra fanteria ed artiglieria - Le armi dell'artiglieria, con particolare riguardo a quella divisionale.

c) Criteri d'impiego e di azione delle minori unità di fanteria.

d) L'azione offensiva e l'azione difensiva della compagnia nelle varie fasi del combattimento.

e) Cenni sugli aggressivi chimici.

f) Cenni sui mezzi di collegamento.

g) Le misure di sicurezza in marcia e in stazione.

h) Composizione del battaglione di fanteria.

Allegato III.

Programmi degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di maggiore nella Regia guardia di finanza.

PARTE I.

CULTURA ECONOMICA E FINANZIARIA.

I. — Economia politica.

A) *Parte generale.*

a) Concetto, partizione e caratteri dell'economia - Concetto di bene, capitale, patrimonio, ricchezza.

b) Utilità economica - Bisogni individuali, bisogni collettivi, il costo.

B) *Parte speciale.*

a) *Economia sociale - Il processo della valutazione*: Concetto del valore - Determinazione del prezzo - Domanda ed offerta: loro elasticità - Costo e spese di produzione - Monopolio: monopolio di diritto e monopolio di fatto; monopolio con prezzi multipli - Trust - Lo Stato e i prezzi.

b) *Produzione e distribuzione*: I fattori della produzione: natura, capitale, lavoro - Organizzazione del mercato di lavoro - La ripartizione del prodotto: la rendita fondiaria; profitto; interesse; salario; reddito delle professioni ed arti liberali.

c) *Circolazione e valore della moneta*: Concetto di circolazione e di scambio - Forme di scambio - Concetto di mercato - La moneta: concetto e funzione - Sistemi monetari: monometallismo, bimetallismo - La carta moneta - Legge

degli sbocchi del Say - Effetti della coniazione e del corso legale della moneta metallica: la monetazione come funzione di Stato; monetaggio, legge di Gresham - La banca. L'organizzazione bancaria italiana - Borsa dei valori: le principali operazioni - Quotazioni e variazioni.

d) *Consumo*: Concetto di consumo; crisi economiche: cenni sommari sulle cause, svolgimenti ed effetti delle crisi - Risparmio - Il problema della popolazione e la teoria di Malthus; il problema demografico, l'emigrazione e la colonizzazione.

e) *Scambi e pagamenti internazionali*: Carattere del commercio internazionale - Politica commerciale: libero scambio e protezionismo - Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.

f) *Economia corporativa* - La « questione sociale » nella modernità e sua soluzione corporativa - La disciplina dei rapporti collettivi di lavoro - Riconoscimento giuridico delle associazioni professionali e loro poteri - Controllo dello Stato - Associazioni vietate - Disciplina dei contratti collettivi di lavoro - L'ordinamento sindacale e corporativo della produzione - Organizzazione verticale e sindacale - Organizzazione orizzontale e corporativa - La Carta del lavoro - Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni - Le Corporazioni - L'organizzazione del mercato nell'economia corporativa.

II. — Scienza delle finanze.

1. — *Entrate patrimoniali e tasse.*

a) I beni pubblici: i bisogni collettivi e loro classificazione; i servizi pubblici.

b) Le entrate patrimoniali: il capitale finanziario; entrate, spese e loro classificazione; trasformazione dei beni patrimoniali in demaniali e caratteri giuridici di questi ultimi - Il prevalere della finanza tributaria su quella patrimoniale; l'aumento delle spese pubbliche.

c) La teoria della tassa: le entrate derivate e la legge di formazione della tassa; i prezzi molteplici in economia finanziaria.

d) Le tariffe: tendenza alla unificazione; tariffe ferroviarie e postali; dalla tassa all'imposta.

2. — *L'imposizione diretta e quella indiretta.*

a) Teoria dell'imposta; presunzione di proporzionalità al reddito del consumo dei servizi pubblici generali - La produttività della imposta in confronto della tassa - I mercantilisti e la produttività delle imposte - La ripartizione tributaria.

b) L'imposta speciale; concetto; contributo di miglioria; contributi sindacali.

c) Imposte dirette e imposte indirette: la ripartizione tecnica delle imposte; fondamento economico della distinzione delle imposte.

d) Ripartizione economica dell'imposta (nozioni generali) - La traslazione.

e) Ripartizione giuridica dell'imposta: l'eguaglianza dei cittadini; imposta proporzionale e progressiva - Caratteri distintivi.

f) Teoria economica dell'imposta proporzionale e progressiva: l'eguaglianza dei sacrifici - L'apprezzamento del reddito; la eredità ed i fattori gratuiti della produzione dei beni.

g) Teoria politica dell'imposta progressiva e proporzionale: la politica delle esenzioni tributarie e l'imposta progressiva; effetti di questa sulla produzione e ripartizione della ricchezza, e sul bilancio dello Stato - Diversa condizione dei due tipi di imposta di fronte alla rimozione della imposta dai redditi minori ai maggiori.

h) Imposta unica e organismo delle imposte molteplici.

i) Classificazione delle imposte secondo il concetto di reddito.

PARTE II.

CULTURA GIURIDICA.

I. — Principi generali del diritto.

a) Concetto del diritto - Diritto naturale e positivo - Diritto oggettivo e diritto soggettivo.

b) Fonti del diritto - Diritto pubblico e diritto privato: loro classificazione - Diritto comune ed eccezionale.

c) Diritti di libertà - Diritti civili e politici - Carattere delle norme giuridiche, rapporti giuridici, negozi giuridici e istituti giuridici.

d) La legge: formazione ed efficacia.

e) Interpretazione della legge: autentica, giudiziaria, dottrinale, grammaticale, logica, analogica, estensiva e restrittiva.

f) Limiti dell'efficacia della legge: nel tempo (irretroattività delle leggi e sue eccezioni; disposizioni transitorie); nello spazio (principi della territorialità e della nazionalità del diritto; norme seguite dalle leggi italiane).

g) Giurisdizione - Competenze principali dei magistrati civili: per valore, per territorio - Procedimento.

II. — Diritto costituzionale e corporativo.

a) Concetto dello Stato - Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità - Forme di Stato - Stato corporativo - I fini dello Stato.

b) Principi della Carta del lavoro - Sindacati, Corporazioni e Magistratura del lavoro.

c) Le attività e funzioni dello Stato - Il Capo dello Stato e prerogative; esercizio dell'attività di amministrazione; partecipazione all'attività legislativa ed all'amministrazione della giustizia - Il P.N.F. nello Stato Italiano.

d) Attività di amministrazione: la Corona (il Re, la successione, la reggenza, la luogotenenza) - Il Capo del governo (attribuzioni e prerogative) - I Ministri e le loro funzioni - I Sottosegretari di Stato - Facoltà del Governo di emanare norme giuridiche (decreti e decreti-legge) - Il Gran Consiglio del Fascismo.

e) Attività legislativa: Senato e Camera dei Deputati; composizione e attribuzioni.

f) Attività di giurisdizione - Concetto e relazioni con le attività legislativa ed amministrativa.

III. — Diritto internazionale pubblico.

a) Lo Stato e la sua personalità internazionale.

b) Diritti, doveri e responsabilità internazionali degli Stati.

c) Organi delle relazioni internazionali - Sovranità territoriale ed extraterritorialità.

d) Gli agenti diplomatici e consolari.

e) Dei trattati e delle convenzioni internazionali.

f) L'alto mare - Il mare territoriale - Porti e rade - I golfi e le baie - I laghi - I mari chiusi - Gli stretti.

IV. — Diritto amministrativo.

a) Concetto di amministrazione - Le varie forme dell'attività di amministrazione: attività consultiva e di controllo.

b) L'Amministrazione centrale - Gli organi dell'Amministrazione attiva e centrale: il Re, i Ministri, i Ministeri, le Amministrazioni autonome, il Consiglio dei Ministri.

c) Organi consultivi: Consiglio di Stato ed Avvocatura di Stato.

d) Organi di controllo: Corte dei conti.

e) Amministrazione governativa locale: Provincia e Comune - Il Prefetto - Il Podestà - Il Governatore di Roma.

f) La difesa giurisdizionale contro l'azione amministrativa.

g) Delle Forze Armate in generale e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

V. — LEGGE E REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLO STATO.

a) Finalità della legge.

b) Del demanio e del patrimonio dello Stato - Inventari.

c) Dei contratti e servizi in economia.

d) Delle entrate e loro riscossione.

e) Delle spese e loro pagamento.

f) Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e di altri pubblici ufficiali.

g) Del rendimento dei conti e responsabilità amministrativa e giuridica degli agenti contabili e di altri pubblici ufficiali.

VI. — DIRITTO E PROCEDURA PENALE.

A) *Diritto penale comune.*

Fonti - La posizione assunta dal nuovo codice di fronte alla lotta delle scuole principali.

a) Della legge penale e della sua efficacia nel tempo e nello spazio - Il territorio dello Stato agli effetti della legge penale.

b) Del reato - Cause che escludono la punibilità: caso fortuito e forza maggiore; della violenza e dell'errore; esercizio di un diritto ed adempimento di un dovere; difesa legittima; uso legittimo delle armi, stato di necessità; eccesso colposo - Responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa - Reato continuato.

c) Del delitto tentato - Della imputabilità e delle cause che la escludono o diminuiscono - Recidiva - Abitualità e professionalità del reato - Abitualità nelle contravvenzioni - Concorso di persone nel reato.

d) Delle pene per i delitti e per le contravvenzioni - Cause estintive del reato e della pena.

e) Delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato; contro la pubblica amministrazione; contro la persona, contro la proprietà.

f) Classificazione delle contravvenzioni.

B) *Procedura penale comune.*

a) Degli atti che danno inizio all'azione penale: denunzia facoltativa; querela; istanza; denuncia obbligatoria; ordine di procedere; cognizione diretta d'ufficio.

b) Nozione del procedimento penale di primo grado: generalità dell'istruzione formale, dell'istruzione sommaria, del giudizio direttissimo, del procedimento mediante decreto di condanna penale - Ricognizione di persone e cose - Concetti generali della competenza per materia, per territorio e funzionale.

c) Mezzi di impugnazione delle sentenze emesse dal giudice del dibattimento - Esecuzione penale.

d) La polizia giudiziaria e suoi rapporti con l'autorità giudiziaria - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

e) Coercizione personale processuale: arresto senza mandato od ordine; arresto di polizia giudiziaria; arresto privato.

f) Coercizione reale processuale: perquisizioni personali e domiciliari - Sequestro - Intercettazione telefonica.

C) *Il diritto e la procedura penale militare.*

a) Della legge penale militare - Nozioni delle varie pene militari.

b) Tradimento; spionaggio; abbandono di posto e violazione di consegna; diserzione; alienazione di effetti militari.

c) Rifiuto di obbedienza; rivolta; ammutinamento; insubordinazione; abuso di autorità; falso; prevaricazione; furto; truffa; appropriazione indebita.

d) Attribuzioni dei tribunali militari: loro composizione e competenza in pace e in guerra.

D) *Il diritto penale finanziario.*

Il diritto penale finanziario: concetto e contenuto - La legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernente le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - I reati finanziari - Delitti e contravvenzioni - Gli illeciti civili.

E) *La procedura penale finanziaria.*

Ufficiali ed agenti di polizia tributaria - Procedura per oblazione - Il decreto penale dell'Intendente di finanza.

VII. — DIRITTO CIVILE.

a) Le persone fisiche e la capacità giuridica - Cause modificatrici della capacità di agire - Domicilio - Residenza - Dimora.

b) Le persone giuridiche: riconoscimento, distinzione, capacità, estinzione.

c) Le cose: principali distinzioni.

d) Nozioni sulle obbligazioni e sulla garanzia; prova ed estinzione delle obbligazioni - I contratti di compra-vendita, società, mandato, deposito e sequestro, fideiussione.

PARTE III.

CULTURA PROFESSIONALE.

I. — IMPOSTE DIRETTE.

a) Imposta fondiaria; il reddito fondiario e quello dominicale, il profitto agricolo; la epurazione del reddito fondiario secondo la legge catastale italiana.

b) Accertamento del reddito fondiario.

c) Imposta sui fabbricati; soggetti ed oggetti dell'imposta; critica del sistema italiano - L'imposta sul valore locativo.

d) Imposta sui redditi di ricchezza mobile: i caratteri e le categorie; l'interesse dei capitali dati a mutuo; il reddito industriale e professionale; il salario.

e) La discriminazione dei redditi mobiliari: temporanei, di lavoro e di capitale - Discriminazione ed imposta progressiva - Interessi dei prestiti privati e pubblici.

f) La esenzione dei redditi minimi e dei redditi minori; le esenzioni.

g) La esenzione degli interessi del debito pubblico.

h) Accertamento del reddito mobiliare e riscossione dell'imposta.

i) L'imposta complementare sul reddito globale.

l) L'imposta sui celibi.

m) L'imposta sui frutti dei titoli al portatore.

II. — IMPOSTE INDIRETTE.

a) Imposte indirette di consumo: i due rami della imposizione indiretta; basi e ripartizioni di esse.

b) Accertamento e riscossione;

c) I monopoli fiscali.

d) Le imposte di fabbricazione.

e) I dazi doganali - La tariffa doganale italiana - Cenni sulla politica doganale italiana dalla costituzione del Regno ad oggi - Trattati di commercio e di navigazione.

f) Imposte sui trasferimenti:

a) a titolo oneroso: tasse di bollo; di registro; in surrogazione del registro e bollo; ipotecarie; sui contratti di borsa;

b) a titolo gratuito: imposta sulle successioni e donazioni; tasse di manomorta;

c) altre imposte sugli affari (esatte col metodo del bollo): tasse sugli scambi; sui conti dei ristoranti e trattorie; automobilistiche; sui motocicli e motoscafi; sulle carte da giuoco; sui trasporti; sulle radioaudizioni; di concessione governativa - Diritti erariali sui pubblici spettacoli.

III. — DIRITTO COMMERCIALE.

Cenni sul codice di commercio - Attività commerciale - Soggetti - Oggetti - Condizioni di esercizio - I libri di commercio - Obbligazioni commerciali - La cambiale - Istituti e norme che più particolarmente interessano lo speciale servizio della polizia tributaria.

IV. — Diritto marittimo.

Nozioni - La nave - Le persone - Il contratto di noleggio - Le carte di bordo, con particolare riguardo al giornale nautico - Naufragi - Ricuperi - Polizia marittima - Istituti e norme che più particolarmente interessano lo speciale servizio della polizia tributaria.

V. — Il nuovo diritto di polizia.

Il concetto di polizia nello stato moderno - Polizia di sicurezza e polizia amministrativa - La funzione preventiva e la funzione repressiva della polizia - Autorità di P. S. provinciale e locale - Loro facoltà - Ufficiali ed agenti di P. S. - Delle armi - Degli esercizi pubblici - Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza.

Del rimpatrio ed espatrio abusivo - Dell'ammonizione e della libertà vigilata - Fermi di polizia - Del confino di polizia - Legge e disciplina della stampa - La carta di identità - Il bollettino delle ricerche - La cartella biografica.

PARTE IV.

ORDINAMENTO - SERVIZIO ED AMMINISTRAZIONE DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

1. *Cenni storici sulla Regia guardia di finanza.*
2. *Leggi di ordinamento.*
3. *Regolamento organico.*
4. *Regolamento di servizio.*

La polizia militare: finalità, organi e mezzi - Compiti affidati al Corpo.

5. *Ordinamento e funzioni della polizia tributaria investigativa.*
6. *Regolamento di disciplina militare - Legge e regolamento sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito applicabile alla Regia guardia di finanza.*
7. *Regolamento di amministrazione.*

PARTE V.

ESPERIMENTO MILITARE TEORICO PRATICO.

a) Le armi della fanteria; caratteristiche e criteri di impiego.

b) La cooperazione tra fanteria ed artiglieria - Le armi dell'artiglieria, con particolare riguardo a quella divisionale.

c) I servizi nel reggimento di fanteria.

d) I criteri di impiego e i procedimenti di azione delle minori unità di fanteria.

e) L'azione offensiva e l'azione difensiva del battaglione nelle varie fasi del combattimento.

f) Cenni sugli aggressivi chimici.

g) Cenni sui mezzi di collegamento.

h) Le misure di sicurezza in marcia e in stazione.

i) Composizione del battaglione di fanteria.

Allegato IV.

Programmi degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello nella Regia guardia di finanza.

PARTE I.

CULTURA ECONOMICA E FINANZIARIA.

I. — Economia politica.

A) *Parte generale.*

a) Concetto, partizione e caratteri dell'economia - Concetto di bene, capitale, patrimonio, ricchezza.

b) Utilità economica - Bisogni individuali, bisogni collettivi - Il costo.

B) *Parte speciale.*

a) *Economia sociale - Il processo della valutazione*: Concetto del valore - Determinazione del prezzo - Domanda ed offerta: loro elasticità - Costo e spese di produzione - Monopolio; monopolio di diritto e monopolio di fatto; monopolio con prezzi multipli - Trust - Lo Stato e i prezzi.

b) *Produzione e distribuzione*: I fattori della produzione: natura, capitale, lavoro - Organizzazione del mercato di lavoro - La ripartizione del prodotto: la rendita fondiaria; profitto; interesse; salario; reddito delle professioni ed arti liberali.

c) *Circolazione e valore della moneta*: Concetto di circolazione e di scambio - Forme di scambio - Concetto di mercato - La moneta: concetto e funzione - Sistemi monetari: manometallismo, bimetallismo - La carta moneta - Legge degli sbocchi del Say - Effetti della coniazione e del corso legale della moneta metallica: la monetazione come funzione di Stato; monetaggio, legge di Gresham - La banca.

d) *Consumo*: Concetto di consumo; crisi economiche: cenni sommari sulle cause, svolgimenti ed effetti delle crisi - Risparmio - Il problema della popolazione e la teoria di Malthus; il problema demografico; l'emigrazione, la colonizzazione.

e) *Scambi e pagamenti internazionali*: Carattere del commercio internazionale - Politica commerciale: libero scambio e protezionismo - Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.

f) *Economia corporativa*: La questione sociale - Le condizioni delle classi operaie agli albori del capitalismo - Il socialismo dalla rivoluzione francese fino al manifesto dei comunisti. Le teorie socialiste di Carlo Marx e loro critica - Il movimento socialista internazionale e quello italiano dal 1850 al 1921.

Le correnti riformistiche del secolo XIX - Il socialismo di Stato - Il riformismo liberale e la legislazione sociale - L'azione autonoma delle classi operaie - Sindacalismo e « tradeunionismo ».

La Russia ed il bolscevismo - Il nazionalsocialismo germanico.

La « questione sociale » nella modernità e sua soluzione corporativa - La disciplina dei rapporti collettivi di lavoro - Riconoscimento giuridico delle associazioni professionali e loro poteri - Controllo dello Stato - Associazioni vietate - Disciplina dei contratti collettivi di lavoro - L'ordinamento sindacale e corporativo della produzione - Organizzazione verticale e sindacale - Organizzazione orizzontale e corporativa - La Carta del lavoro - Il Consiglio nazionale delle Corporazioni - Le Corporazioni - L'organizzazione del mercato dell'economia corporativa - Salari e profitto nell'economia corporativa - Il regime dello scambio nell'economia corporativa - Verso il prezzo corporativo - L'economia nazionale corporativa nei rapporti internazionali.

g) *La legislazione sociale*: Origini, sviluppo storico - La legislazione sociale nello Stato « liberale » - La legislazione sociale e il socialismo di Stato: l'esperienza germanica - La legislazione sociale e il principio di collaborazione nello Stato corporativo.

L'organizzazione internazionale del lavoro - L'Ufficio internazionale del lavoro.

La durata del lavoro - Le otto ore di lavoro: la convenzione di Washington, la legge italiana - Il riposo settimanale.

Le condizioni igieniche del lavoro - Il lavoro delle donne e dei fanciulli - Legislazione sociale per la disciplina del lavoro gravoso e pericoloso - Gli uffici di collocamento.

Cenni sulle principali assicurazioni sociali vigenti in Italia.

Assistenza sociale - Istituzioni di assistenza sociale.

Emigrazione - Migrazione interna; migrazioni internazionali; emigrazione temporanea e permanente; continentale e transoceanica - Legislazione italiana in materia di emigrazione.

II. — Scienza delle finanze.

1. — *Entrate patrimoniali e tasse.*

a) I beni pubblici: i bisogni collettivi e la loro classificazione; i servizi pubblici.

b) Le entrate patrimoniali: il capitale finanziario; entrate, spese e loro classificazione; trasformazione dei beni patrimoniali in demaniali e caratteri giuridici di questi ultimi - Il prevalere della finanza tributaria su quella patrimoniale; l'aumento delle spese pubbliche.

c) La teoria della tassa: le entrate derivate e la legge di formazione della tassa; i prezzi molteplici in economia finanziaria.

d) Le tariffe: tendenza alla unificazione; tariffe ferroviarie e postali; dalla tassa all'imposta.

2. — *L'imposizione diretta e quella indiretta.*

a) Teoria dell'imposta; presunzione di proporzionalità al reddito del consumo dei servizi pubblici generali - La produttività dell'imposta in confronto della tassa - I mercantilisti e la produttività delle imposte - La ripartizione tributaria.

b) L'imposta speciale; concetto; contributo di miglioria; contributi sindacali.

c) Imposte dirette ed imposte indirette: la ripartizione tecnica delle imposte; fondamento economico della distinzione delle imposte.

d) Ripartizione economica dell'imposta (Nozioni generali - La traslazione).

e) Ripartizione giuridica dell'imposta: l'eguaglianza dei cittadini; imposta proporzionale e progressiva - Caratteri distintivi.

f) Teoria economica dell'imposta proporzionale e progressiva: l'eguaglianza dei sacrifici - L'apprezzamento del reddito; la eredità e i fattori gratuiti della produzione dei beni.

g) Teoria politica dell'imposta progressiva e proporzionale: la politica delle esenzioni tributarie e l'imposta progressiva; effetti di questa sulla produzione e ripartizione della ricchezza e sul bilancio dello Stato - Diversa condizione dei due tipi di imposta di fronte alla rimozione della imposta dai redditi minori ai maggiori.

h) Imposta unica e organismo delle imposte molteplici.

i) Classificazione delle imposte secondo il concetto di reddito.

PARTE II.

CULTURA GIURIDICA.

I. — Principi generali del diritto.

a) Concetto del diritto - Diritto naturale e positivo - Diritto oggettivo e diritto soggettivo.

b) Fonti del diritto - Diritto pubblico e diritto privato: loro classificazione - Diritto comune ed eccezionale.

c) Diritti di libertà - Diritti civili e politici - Carattere delle norme giuridiche, rapporti giuridici, negozi giuridici e istituti giuridici.

d) La legge: formazione ed efficacia.

e) Interpretazione della legge: autentica, giudiziaria, dottrinale, grammaticale, logica, analogica, estensiva e restrittiva.

f) Limiti dell'efficacia della legge: nel tempo (irretroattività delle leggi, sue eccezioni; disposizioni transitorie); nello spazio (principi della territorialità e della nazionalità del diritto; norme seguite dalle leggi italiane).

g) Giurisdizione - Competenze principali dei magistrati civili: per valore, per territorio - Procedimento.

II. — Diritto costituzionale e corporativo.

a) Concetto dello Stato - Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità - Forme di Stato - Stato corporativo - I fini dello Stato.

b) Lo Stato e la Chiesa - La conciliazione - Gli accordi del Laterano.

c) Principi della Carta del lavoro - Sindacati - Corporazioni e Magistratura del lavoro.

d) Le attività e funzioni dello Stato - Capo dello Stato: prerogative; esercizio dell'attività di amministrazione; partecipazione all'attività legislativa ed all'amministrazione della giustizia - Il P.N.F. nello Stato Italiano.

e) Attività di amministrazione: la Corona (il Re, la successione, la reggenza, la luogotenenza) - Il Capo del Governo (attribuzioni e prerogative) - I Ministri e le loro funzioni - I Sottosegretari di Stato - Facoltà del Governo di emanare norme giuridiche (decreti e decreti-legge) - Il Gran Consiglio del Fascismo.

f) Attività legislativa, Senato e Camera dei Deputati; composizione e attribuzioni.

g) Attività di giurisdizione - Concetto e relazioni con le attività legislativa ed amministrativa.

III. — Diritto internazionale pubblico.

a) Lo Stato e la sua personalità internazionale.

b) Diritti, doveri e responsabilità internazionali degli Stati.

c) Organi delle relazioni internazionali - Sovranità territoriale ed extraterritorialità.

d) Gli agenti diplomatici e consolari.

e) Dei trattati e delle convenzioni internazionali.

f) L'alto mare - Il mare territoriale - Porti e rade - I golfi e le baie - I laghi - I mari chiusi - Gli stretti.

IV. — Diritto amministrativo.

a) Concetto di amministrazione - Le varie forme dell'attività di amministrazione: attiva, consultiva e di controllo.

b) L'Amministrazione centrale - Gli organi dell'Amministrazione attiva centrale: il Re, i Ministri, i Ministeri, le Amministrazioni autonome, il Consiglio dei Ministri.

c) Organi consultivi: Consiglio di Stato ed Avvocatura di Stato.

d) Organi di controllo: Corte dei conti.

e) Amministrazione governativa locale: Provincia e Comune - Il Prefetto - Il Podestà - Il Governatore di Roma.

f) La difesa giurisdizionale contro l'azione amministrativa.

g) Delle Forze Armate in generale e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

V. — Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato.

a) Finalità della legge.

b) Del demanio e del patrimonio dello Stato - Inventari.

c) Dei contratti e dei servizi in economia.

d) Delle entrate e loro riscossione.

e) Delle spese e loro pagamento.

f) Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e di altri pubblici ufficiali.

g) Del rendimento dei conti e responsabilità amministrativa e giuridica degli agenti contabili e di altri pubblici ufficiali.

VI. — Diritto e procedura penale.

A) *Nozioni di diritto penale.*

a) Pensieri e leggi imperanti sino alla metà del secolo XVIII - Cesare Beccaria e il suo libro « Dei delitti e delle pene » - Pensiero e leggi penali da Cesare Beccaria a Francesco Carrara - La scuola positiva, la scuola classica ed il nuovo codice.

b) Della legge penale e della sua efficacia nel tempo e nello spazio - Il territorio dello Stato agli effetti della legge penale.

c) Del reato - Cause che escludono la punibilità: caso fortuito e forza maggiore; della violenza e dell'errore; esercizio di un diritto ed adempimento di un dovere; difesa legittima; uso legittimo delle armi, stato di necessità; eccesso colposo - Responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa - Reato continuato.

d) Del delitto tentato - Della imputabilità e delle cause che la escludono o diminuiscono - Recidiva - Abitualità e professionalità del reato - Abitualità nelle contravvenzioni - Concorso di persone nel reato.

e) Delle pene per i delitti e per le contravvenzioni - Cause estintive del reato e della pena.

f) Delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato; contro la pubblica Amministrazione; contro la persona, contro la proprietà.

g) Classificazione delle contravvenzioni.

B) *Procedura penale comune.*

a) Degli atti che danno inizio all'azione penale: denuncia facoltativa; querela; istanza; denuncia obbligatoria; ordine di procedere; cognizione diretta d'ufficio.

b) Nozione del procedimento penale di primo grado: generalità dell'istruzione formale, dell'istruzione sommaria, del giudizio direttissimo, del procedimento mediante decreto di condanna penale - Ricognizione di persone e cose - Concetti generali della competenza per materia, per territorio e funzionale.

c) Mezzi di impugnazione delle sentenze emesse dal giudice del dibattimento - Esecuzione penale.

d) La polizia giudiziaria e suoi rapporti con l'autorità giudiziaria - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

e) Coercizione personale processuale: arresto senza mandato od ordine; arresto di polizia giudiziaria; arresto privato.

f) Coercizione reale processuale: perquisizioni personali e domiciliari - Sequestro - Intercettazione telefonica.

C) *Il diritto e la procedura penale militare.*

a) Della legge penale militare - Nozione delle varie pene militari.

b) Tradimento; spionaggio; abbandono di posto e violazione di consegna; diserzione; alienazione di effetti militari.

c) Rifiuto di obbedienza; rivolta; ammutinamento; insubordinazione; abuso di autorità; falso; prevaricazione; furto; truffa; appropriazione indebita.

d) Attribuzioni dei tribunali militari: loro composizione e competenza in pace ed in guerra.

D) *Il diritto penale finanziario.*

Il diritto penale finanziario: concetto e contenuto - La legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernente le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - I reati finanziari - Delitti e contravvenzioni - Gli illeciti civili.

E) *La procedura penale finanziaria.*

Ufficiali ed agenti di polizia tributaria - Procedura per oblazione - Il decreto penale dell'Intendente di Finanza.

VII. — Diritto civile.

a) Le persone fisiche e la capacità giuridica - Cause modificatrici della capacità di agire - Domicilio - Residenza - Dimora.

b) Le persone giuridiche: riconoscimento, distinzione, capacità, estinzione.

c) Le cose: principali distinzioni.

d) Nozioni sulle obbligazioni e sulla garanzia; prova ed estinzione delle obbligazioni - I contratti di compra-vendita, società, mandato, deposito e sequestro, fideiussione.

PARTE III.

CULTURA PROFESSIONALE.

I. — Imposte dirette.

a) Imposta fondiaria: il reddito fondiario e quello dominicale, il profitto agricolo, la epurazione del reddito fondiario secondo la legge catastale italiana.

b) Accertamento del reddito fondiario.

c) Imposta sui fabbricati, soggetti ed oggetti dell'imposta; critica del sistema italiano - L'imposta sul valore locativo.

d) Imposta sui redditi di ricchezza mobile: i caratteri e le categorie; l'interesse dei capitali dati a mutuo; il reddito industriale e professionale; il salario.

e) La discriminazione dei redditi mobiliari: temporanei, di lavoro e di capitale - Discriminazione e imposta progressiva - Interessi dei prestiti privati e pubblici.

f) La esenzione dei redditi minimi e dei redditi minori; le esenzioni.

g) La esenzione degli interessi del debito pubblico.

h) Accertamento del reddito mobiliare e riscossione dell'imposta.

i) L'imposta complementare sul reddito globale.

l) L'imposta sui celibi.

m) L'imposta sui frutti dei titoli al portatore.

II. — Imposte indirette.

a) Imposte indirette di consumo: i due rami della imposizione indiretta; base e ripartizione di esse.

b) Accertamento e riscossione.

c) I monopoli fiscali.

d) Le imposte di fabbricazione.

e) I dazi doganali - La tariffa doganale italiana - Cenni sulla politica doganale italiana dalla costituzione del Regno ad oggi - Trattati di commercio e di navigazione.

f) Imposte sui trasferimenti:

a) a titolo oneroso: tassa di bollo, di registro, in surrogazione di registro e bollo, ipotecarie, sui contratti di borsa;

b) a titolo gratuito: imposta sulle successioni e donazioni; tassa di manomorta;

c) altre imposte sugli affari (esatte col metodo del bollo): tasse sugli scambi; sui conti di ristoranti e trattorie; automobilistiche; sui motocicli e motoscafi; sulle carte da giuoco; sui trasporti; sulle radioaudizioni; di concessione governativa. Diritti erariali sui pubblici spettacoli.

III. — Diritto commerciale.

Cenni sul codice di commercio - Attività commerciale - Soggetti - Oggetti - Forme - Condizioni di esercizio - I libri di commercio - Obbligazioni commerciali - La cambiale - Istituti e norme che più particolarmente interessano lo speciale servizio della polizia tributaria.

IV. — Diritto marittimo.

Nozioni - La nave - Le persone - Il contratto di noleggio - Le carte di bordo, con particolare riguardo al giornale nautico - Naufragi - Ricuperi - Polizia marittima - Istituti e norme che più particolarmente interessano lo speciale servizio della polizia tributaria.

V. — IL NUOVO DIRITTO DI POLIZIA.

Autorità di P. S., provinciale e locale - Loro facoltà - Ufficiali ed agenti di P. S. - Delle armi - Degli esercizi pubblici - Delle persone sospette, dei liberati dal carcere e dagli stabilimenti per misure di sicurezza - Del rimpatrio ed espatrio abusivo - Dell'ammonizione e della libertà vigilata - Fermi di polizia - Del confino di polizia. Legge e disciplina della stampa - La Carta di identità - Il bollettino delle ricerche - La cartella biografica.

PARTE IV.

ORDINAMENTO - SERVIZIO ED AMMINISTRAZIONE DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

1. *Cenni storici sulla Regia guardia di finanza.*
2. *Leggi di ordinamento* - Questioni relative all'ordinamento del corpo - Organizzazione e funzionamento degli alti comandi del corpo.
3. *Regolamento organico.*
4. *Regolamento di servizio* - Questioni riguardanti l'organizzazione del servizio di istituto - Organizzazione del servizio di polizia militare.
5. *Ordinamento e funzioni della polizia tributaria investigativa.*
6. *Regolamento di disciplina militare - Legge e regolamento sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito applicabili alla Regia guardia di finanza.*
7. *Regolamento di amministrazione* - Il gestore nelle sue attribuzioni di amministratore della legione. I compiti del comandante della legione.

PARTE V.

ESPERIMENTO MILITARE TEORICO PRATICO.

a) Le armi della fanteria; caratteristiche e criteri di impiego.
b) La cooperazione tra fanteria ed artiglieria - Le armi dell'artiglieria, con particolare riguardo a quella divisionale.
c) Servizi nel reggimento di fanteria.
d) I criteri di impiego ed i procedimenti di azione delle minori unità di fanteria.
e) L'azione offensiva e l'azione difensiva del reggimento nelle varie fasi del combattimento.
f) Cenni sugli aggressivi chimici.
g) Cenni sui mezzi di collegamento.
h) Le misure di sicurezza in marcia ed in stazione.
i) Composizione del battaglione e del reggimento di fanteria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 2351.

Proroga della facoltà data al Ministro per l'aeronautica di collocare nella posizione di « congedo speciale » gli ufficiali di qualunque ruolo della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493;
Visto il R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 220;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata a tutto il 31 dicembre 1941, la facoltà del Ministro per l'aeronautica di collocare, a domanda o d'autorità, nella posizione di congedo speciale gli ufficiali di qualunque ruolo della Regia aeronautica, alle condizioni, con le modalità e con il trattamento economico di cui alla legge 4 aprile 1935, n. 493.

Il numero degli ufficiali da collocarsi in detta posizione negli anni 1938 a 1941 non potrà superare, per ogni anno solare, il 2 % degli organici in vigore per ciascun grado da colonnello a capitano, e il 2 % di quelli complessivi per i vari gradi di generale, computandosi come intere le eventuali frazioni.

Ove in un determinato anno il numero degli ufficiali collocati in congedo speciale non raggiunga la suddetta percentuale la differenza potrà essere devoluta al collocamento in tale posizione di altrettanti ufficiali dei gradi inferiori.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1938-XVI, n. 4.

Modificazioni alla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale orfani di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare alcune modificazioni alle norme vigenti in materia di conferimento di borse di studio e di riscossione di redditi dotali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lettera *e*) dell'art. 12 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, è modificata come segue:

« *e*) esercita le altre attribuzioni affidategli dalla presente legge ed, in particolare, provvede annualmente, mediante pubblico concorso, al conferimento di borse di studio ad orfani iscritti presso scuole medie ed istituti di istruzione

superiore, i quali se ne rendano meritevoli per profitto e condotta ».

La lettera *f*) dell'art. 15 è soppressa.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 49 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, è sostituito il seguente:

« I fondi e i redditi dotali di cui alla lettera *h*) dell'articolo precedente sono erogati dal Comitato provinciale per la concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra che abbiano contratto matrimonio non oltre il 25° anno di età ».

Al secondo comma dello stesso articolo è aggiunto quanto segue:

« Fino a che non siasi effettuato tale accertamento, le istituzioni sopra menzionate saranno tenute a corrispondere la media delle somme all'uopo iscritte nei bilanci preventivi del quinquennio 1930-VIII - 1934-XII ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1938-XVI, n. 5.

Nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 134, che istituisce una imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali;

Visti i Regi decreti-legge 17 febbraio 1936, n. 323, e 26 marzo 1936, n. 499, convertiti rispettivamente nelle leggi 25 maggio 1936, n. 1075, e 4 giugno 1936, n. 1344, con i quali viene dato un temporaneo diverso assetto alla suaccennata imposta;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare l'anzidetto temporaneo diverso assetto alla ripetuta imposta;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui all'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, successivamente modificato, resta fissata per il periodo 29 gennaio 1938 - 28 gennaio 1939, nella misura di 80 milioni, tenuto conto della quantità di merce estratta dalle fabbriche nel periodo 29 gennaio 1937 - 28 gennaio 1938 con destinazione diversa dalla diretta esportazione, nonchè delle aliquote previste all'art. 1 dello stesso allegato.

Qualora nel corso del periodo 29 gennaio 1938 - 28 gennaio 1939, fosse accertata l'estrazione dalle fabbriche con l'anzidetta destinazione di una maggiore o minore quantità di fibre tessili artificiali rispetto al corrispondente precedente periodo, la somma di ottanta milioni sarà aumentata o diminuita in proporzione alla maggiore o minore quantità effettivamente accertata.

Il Ministro per le finanze resta autorizzato a stabilire sulle stesse basi e con i medesimi criteri, di cui al precedente comma del presente articolo, tenuto conto dei consumi effettivamente accertati, la misura globale dell'imposta per il successivo anno 29 gennaio 1939 - 28 gennaio 1940, ed a stabilire altresì le relative modalità di applicazione.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione del 2° e del 3° comma del precedente articolo, l'Amministrazione finanziaria eseguirà verifiche e riscontri nelle fabbriche, con facoltà d'ispezionare le contabilità attinenti all'attività industriale e commerciale delle fibre tessili artificiali e d'imporre la istituzione di apposite registrazioni.

Art. 3.

Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro per le finanze resta autorizzato ad apportare le opportune modificazioni ed aggiunte alle norme del decreto Ministeriale 26 marzo 1936, n. 6863.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 149. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 gennaio 1938-XVI, n. 6.

8ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 10 gennaio 1938-XVI, sul decreto che autorizza una 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

MAESTA',

Per sopravvenute esigenze, inderogabili ed urgenti, si rende necessario aumentare di L. 30.000 il fondo per spese casuali a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, l'indicata somma può essere prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste ed a ciò provvede il decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38, sono disponibili lire 20.250.550;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 282 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di lire trentamila (L. 30.000) da assegnare al cap. n. 12 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 143. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1938-XVI.
Modificazione della tabella annessa al decreto interministeriale 24 giugno 1936 (Importazioni vincolate a licenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, convertito nella legge 5 marzo 1936, n. 1242, modificato col R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 79, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1329;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1936, modificato con i decreti interministeriali 26 dicembre 1936 e 30 dicembre 1937;

Determina:

Articolo unico.

All'elenco delle merci la cui importazione è vincolata a licenza del Ministero delle finanze, annesso al decreto interministeriale 24 giugno 1936, viene aggiunta la seguente voce:

Numero della Tariffa doganale	Merce
692 g	Solfato di nichelio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.
Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.
Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI.

(368)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 27 gennaio 1938-XVI alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, riguardante l'utilizzazione dei grassi animali.

(373)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « La Barrese » di Barrafranca (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1937-XV, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria « La Barrese » di Barrafranca (Enna);

Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Ritenuta la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa agraria « La Barrese » di Barrafranca (Enna) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, numero 1400, sino al giorno 20 luglio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(341)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.